

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2109 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 2021****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/704 per quanto riguarda modifiche amministrative relative all'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «INSECTICIDES FOR HOME USE»****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma, e l'articolo 50, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 maggio 2020, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/704 <sup>(2)</sup>, la Commissione ha rilasciato alla società Agrobiothers Laboratoire un'autorizzazione dell'Unione recante il numero EU-0021035-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «INSECTICIDES FOR HOME USE».
- (2) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione <sup>(3)</sup>, l'8 settembre 2020 Agrobiothers Laboratoire ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») una notifica in merito alle modifiche amministrative dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «INSECTICIDES FOR HOME USE» di cui al titolo 1, sezione 1, dell'allegato di tale regolamento.
- (3) Agrobiothers Laboratoire ha proposto di modificare il sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi «INSECTICIDES FOR HOME USE», di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/704 aggiungendo le denominazioni commerciali nelle informazioni di terzo livello: singoli prodotti nel meta SPC 1. La notifica è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-DR061688-14.
- (4) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, il 12 ottobre 2020 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere <sup>(4)</sup> in merito alle modifiche proposte. Nel parere si conclude che le modifiche dell'autorizzazione esistenti richieste dal titolare dell'autorizzazione rientrano nella categoria di cui all'articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e che, dopo l'attuazione delle modifiche, le condizioni di cui all'articolo 19 di detto regolamento sono ancora soddisfatte. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, nella stessa data l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, la revisione della sintesi delle caratteristiche del biocida.
- (5) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene quindi opportuno modificare l'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «INSECTICIDES FOR HOME USE».
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/704 della Commissione, del 26 maggio 2020, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione alla famiglia di biocidi «INSECTICIDES FOR HOME USE» (GU L 164 del 27.5.2020, pag. 19).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4).

<sup>(4)</sup> Parere dell'ECHA del 9 ottobre 2020 sulla modifica amministrativa dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «INSECTICIDES FOR HOME USE», [https://echa.europa.eu/documents/10162/22836226/opinion\\_for\\_ua-admin\\_change\\_bc-dr061688-14\\_en.pdf/90bc7c1f-ed8e-a127-982c-4f08b3af513f](https://echa.europa.eu/documents/10162/22836226/opinion_for_ua-admin_change_bc-dr061688-14_en.pdf/90bc7c1f-ed8e-a127-982c-4f08b3af513f).

